



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 241
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 286/A, 287/A e 288/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 413 pf 13/14 adottato nei confronti del Sig. GIORGIO DE GIORGIS, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giorgio De GIORGIS, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco F.I.G.C.;

1) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonché dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, e dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 16.7.2009 tra la U.S. Triestina Calcio S.p.A. ed il calciatore Riccardo Musetti, dal quale aveva ricevuto mandato con validità dal 26.6.2008 al 20.6.2010;

2) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonché dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, e dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 20.7.2009 tra il calciatore Riccardo Musetti, dal quale aveva ricevuto mandato con validità dal 26.6.2008 al 20.6.2010, e la Società Cremonese;

3) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonché degli artt. 16, commi 1 e 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore della Società Cremonese S.p.A. in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dall'8.7.2010 al 30.8.2010, mentre al contempo rappresentava il calciatore Riccardo Musetti, senza ricevere dallo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione del contratto stipulato dal predetto calciatore con la società Cremonese il 13.7.2010; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto curava gli interessi sia del calciatore che della società nella conclusione del medesimo contratto;

4) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonché dell'art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, e dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 13.7.2010 tra il calciatore Riccardo Musetti e la Cremonese, società che gli aveva conferito mandato;

5) violazione dell'art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonché degli artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto attività di agente in favore del sig. Riccardo Musetti senza ricevere dallo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società Sorrento del 3.1.2013;

6) violazione dell'art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonché degli artt. 16, commi 1 e 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto attività di agente in favore del sig. Riccardo Musetti senza ricevere dallo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società Sorrento dell'11.09.2013; con ciò determinando, inoltre, una

situazione di conflitto di interessi in quanto l'appena citata società gli aveva conferito mandato, con validità dal 2.9.2013 al 20.9.2013, per il tesseramento del medesimo atleta;
7) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonché dell'art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 11.9.2013 tra il calciatore Riccardo Musetti ed il Sorrento, società che gli aveva conferito mandato;

8) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonché degli artt. 16, comma 8, 19, comma 3, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera in favore della Football Club Internazionale Milano S.p.A. in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 21.8.2013 al 31.1.2014, mentre l'agente Carlo Volpi rappresentava Michael Ventre, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 15.8.2013 al 15.8.2015, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 2.9.2013; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Volpi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio DE GIORGIS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 giorni di inibizione ed € 30.000,00 di ammenda;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 287/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 793 pf 12/13 adottato nei confronti del Sig. GIORGIO DE GIORGIS, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giorgio De GIORGIS, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco F.I.G.C.;

- 1) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonché degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore della Novara Calcio S.p.A. in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 13.7.2011 al 30.7.2011, mentre l'agente Fabio Grossi rappresentava Granoche Pablo Louro, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 15.7.2011; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
- 2) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.) e 10, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 3, commi 1 e 3, ed all'art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto attività di agente senza conferimento di incarico scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., per il tesseramento e la stipulazione del contratto economico con il calciatore Longoni Lucas, avvenuta in data 11.8.2010, nonché per aver sottoscritto con la Triestina Calcio S.p.A., in data 9.8.2010, una scrittura privata in rappresentanza della società Rexam, del quale era rappresentante, afferente il tesseramento del medesimo calciatore;
- 3) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.) ed 10, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 3, commi 1 e 3, del Regolamento Agenti vigente dall'08.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto attività di agente senza conferimento di incarico scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., per il tesseramento e la stipulazione del contratto economico con il calciatore De Micco Carlo avvenuta in data 31.1.2008, nonché per aver sottoscritto una scrittura privata in rappresentanza della società Phirza, del quale era rappresentante, afferente il tesseramento del medesimo calciatore (violazione continuata fino al 16.07.2012 con l'emissione della fattura n. 1 del 16.7.2009 della Phirza Lda alla società Triestina);
- 4) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione all'art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto la propria opera professionale in favore di Tiribocchi Simone in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 24.9.2008 al 20.9.2010, mentre l'agente Fabio Grossi rappresentava la Atalanta Begamasca Calcio S.p.A. in forza di formale mandato rilasciatogli dalla predetta società con validità dal 4.6.2009 al 30.7.2009, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 16.6.2009; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente (violazione continuata fino al 30.6.2012 - data pattuita per l'ultimo pagamento);

- 5) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.) dell'art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché con dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non aver essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato tra il calciatore Tiribocchi Simone, dal quale aveva ricevuto mandato con validità dal 24.9.2008 al 20.9.2010, e la Società Atalanta Bergamasca in data 2.8.2010;
- 6) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonché degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore della A.S. Varese 1910 S.p.A. in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 25.1.2012 all'1.2.2012, mentre l'agente Fabio Grossi rappresentava Granoche Pablo Louro, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 31.1.2012; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
- 7) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonché degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore della A.C. Siena S.p.A. in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 30.3.2011 al 30.8.2011, mentre l'agente Carlo Volpi rappresentava Vergassola Simone, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.4.2011 al 30.7.2011, nell'ambito della stipulazione dei contratti tra i citati calciatore e società dei 18.4.2011 e 31.5.2011; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Volpi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
- 8) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), degli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto attività di agente in favore del sig. Simone Tiribocchi senza ricevere dallo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Vicenza Calcio S.p.A. del 31.01.2013, con ciò determinando, inoltre, una situazione di conflitto di interessi in quanto l'appena citata società gli aveva conferito mandato, con validità dal 31.1.2013 all'1.2.2013, per il tesseramento del medesimo atleta;
- 9) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), dell'art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato in data 31.1.2013 tra il calciatore Tiribocchi Simone e la Vicenza Calcio S.p.A., società dalla quale aveva ricevuto mandato per il tesseramento del calciatore appena citato con validità dal 31.1.2013 all'1.2.2013;
- 10) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), dell'art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato in data 29.08.2011 tra il calciatore Agomeri Antonelli Filippo e la Lumezzane S.p.A., società dalla quale aveva ricevuto mandato per il tesseramento del calciatore appena citato con validità dal 22.8.2011 al 31.8.2011;
- 11) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione all'art. 10, comma 1, e all'art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto la propria opera professionale in favore del calciatore Agomeri Antonelli Filippo in assenza di conferimento di mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., mentre l'agente Maurizio De Giorgis rappresentava la A.C. Bari S.p.A., in forza di formale mandato rilasciatogli dalla predetta società con validità dal 20.7.2009 al

10.8.2009, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 27.7.2009; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra De Giorgis Maurizio e De Giorgis Giorgio era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio DE GIORGIS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione ed € 100.000,00 di ammenda;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 288/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 424 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. BLERIM DZEMAILI e della società GENOA CRICKET & F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Blerim DZEMAILI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine della gara del campionato di Serie A Genoa-Sassuolo, disputata allo Stadio "Luigi Ferraris" di Genova in data 22.11.2015, in occasione della seconda segnatura della propria squadra realizzata al 95' minuto di giuoco, esultato in modo antisportivo indirizzando il gesto c.d. dell'ombrello (mano sinistra all'altezza dell'avambraccio destro) nei confronti del pubblico assiepato in Curva Sud dietro la porta del Sassuolo, in atteggiamento platealmente offensivo e di scherno;

GENOA CRICKET & F.C. S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in quanto società alla quale apparteneva il predetto calciatore al momento della commissione dei fatti e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Blerim DZEMAILI e dal Dott. Alessandro Zarbano nell'interesse della società GENOA CRICKET & F.C. S.p.A., in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2.500,00 di ammenda per il Sig. Blerim DZEMAILI e di € 2.500,00 di ammenda per la società GENOA CRICKET & F.C. S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio